

di Operare ...

Comuni, no rendite fai da te

DI BENITO FUOCO

Per accertare l'Ici sugli-immobili che hanno perso il requisito della ruralità, un comune non può autonomamente determinare una rendita presunta. Lo stabilisce la sezione seconda della Commissione tributaria provinciale di Frosinone nella sentenza 159/2/06 (presidente Fazzioli, relatore Ferrara) depositata in segreteria il 13 luglio scorso. Il collegio provinciale ha ritenuto non consentita ai comuni la possibilità di attribuire presuntivamente la rendita catastale, stabilendo che, in assenza di valori direttamente forniti dal contribuente dichiarante, l'indicazione dei dati catastali di riferimento spetti sempre e solo all'Agenzia del territorio competente. Con un avviso di accertamento per l'anno 1999, il Comune di Aquino (Fr) richiedeva l'Ici su di un fabbricato rurale privo di rendita catastale; l'ufficio tributi del comune riteneva che il fabbricato riportato in catasto come rurale fosse stato in realtà utilizzato come magazzino industriale, e dopo aver attribuito a questo immobile una rendita presunta, per comparazione con immobili simili, notificava la richiesta dell'imposta corrispondente. La commissione tributaria provinciale di Frosinone ha accolto il ricorso presentato dal contribuente. I giudici provinciali hanno osservato come il ministero delle finanze, con la risoluzione n. 257 del 17 marzo 1994, abbia fornito le indicazioni per definire ed attribuire la categoria e la classe catastale agli immobili che avessero perduto il requisito della ruralità, prevedendo anche delle specifiche agevolazioni. Tuttavia gli stessi giudici hanno rilevato come nessuna norma abbia mai attribuito la possibilità di determinare la rendita presunta ai comuni, e come queste competenze possano essere solamente esercitate dall'Agenzia del territorio.